



015070

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ordinanza

Pronunciata nel procedimento cautelare ex artt.669/bis e segg. e 700 c.p.c. iscritto al 11402/2011 R.G.Lav. promosso da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. to Antonio Rosario De Crescenzo.

Contro Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., e Ufficio XIV Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, rapp.ti e difesi ex art.417 bis cpc come in atti

E

[REDACTED] rap.ta e difesa dagli avv.ti Antonio, Alessandro ed Eduardo Romano.

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 17 febbraio 2012;

lette le note difensive depositate;

osserva quanto segue in fatto.

Il ricorrente indicato in epigrafe, con ricorso promosso ex art.700 c.p.c., ha promosso azione cautelare esponendo:

- di essere iscritto nella graduatoria permanente del personale ATA ai sensi dell'art. 554 del d.lgs.297/1994;

- di essere invalido civile al 46% e, come tale, incluso nella suddetta graduatoria come titolare di titolo di preferenza/riserva ex l.68/1999;
- che in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per l'anno scolastico 2011/2012 con decreto prot. 2467 del 9/8/2011 l'Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta lo collocava al posto n.486 con punti 36,60, negandogli immotivatamente il diritto alla riserva, sebbene egli avesse barrato l'apposita casella in occasione della presentazione in data 24 marzo 2011 della necessaria domanda di aggiornamento della propria posizione;
- di non essere stato assunto in ruolo nonostante la l.68 del 1999 preveda una quota di riserva del 7% dei posti in organico in favore dei disabili;
- che per l'anno 2011 -2012 tutti i posti riservati ai disabili erano stati coperti e si era persino proceduto ad immissione in ruolo di personale ATA in posizione deteriore di graduatoria rispetto all'istante;
- di avere esperito invano istanze e reclami in sede amministrativa.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, dedotto di essere in possesso, quale riservatario, dei requisiti per l'assunzione in ruolo, dedotta la sussistenza del *periculum in mora*, chiedeva all'adito giudice ordinarsi all'amministrazione resistente "di provvedere all'immediata rettifica della graduatoria provinciale permanente definitiva per il personale ATA, profilo collaboratori scolastici, pubblicata nell'ambito territoriale per la Provincia di Caserta in data 9 agosto 2011, con l'attribuzione al ricorrente del titolo di riserva N", "ordinare all'amministrazione resistente di provvedere alla riconvocazione del personale ATA – profilo collaboratori scolastici – risultato beneficiario del diritto di precedenza di cui alla l.68/99, sulla base della graduatoria corretta", con conseguente revoca / annullamento dei provvedimenti con cui l'amministrazione scolastica ha individuato i collaboratori scolastici titolari di riserva N destinatari di incarichi a tempo indeterminato in pregiudizio del ricorrente; "ordinare all'amministrazione resistente di disporre l'assunzione a tempo indeterminato del sig. [REDACTED] ... in luogo dei candidati illegittimamentereclutati"; il tutto con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 21 dicembre 2011 si costituivano, difesi ex art.417 bis cpc, il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, i quali, evidenziavano che, contrariamente a quanto sostenuto dal [REDACTED] costui, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie, aveva barrato la casella relativa al diritto alla riserva, ma non aveva allegato alla domanda il documento

attestante il suo stato di invalidità e neppure ne aveva indicato gli estremi; che solo in occasione del reclamo proposto in sede amministrativa il 26 agosto 2011 aveva allegato verbale di visita collegiale del 4 agosto 2011 e certificato di iscrizione all'elenco di disabili del centro per l'impiego di S. Agata dei Goti; che sussistevano comunque apparenti gravi irregolarità nei suddetti documenti; che ad ogni modo la riserva N poteva essere riconosciuta solo a decorrere dall'iscrizione al Centro per l'Impiego (7.9.2010).

All'udienza del 21 dicembre 2011 era disposto dal Tribunale il deposito di copia conforme della graduatoria provinciale permanente definitiva per il personale ATA, profilo collaboratori scolastici aa.ss. 2010/11 e 2011/12.

In data 11 gennaio 2012 il Ministero adempiva all'ordine e veniva individuato come contro-interessato la sig. [REDACTED] ultima degli immessi in ruolo tra i collocati in graduatoria nel settembre 2011 e priva di riserva.

All'udienza del 17 febbraio 2012 si costituiva [REDACTED], che esponeva che la domanda di aggiornamento presentata dal [REDACTED] era comunque tardiva e ad ogni modo incompleta, per non avere costui allegato gli estremi del documento che gli garantiva il titolo di riserva; che ad ogni modo il ricorrente non aveva documentato lo stato di disoccupazione necessario per beneficiare della riserva.

Dedotta l'insussistenza del *periculum in mora*, concludeva per il rigetto della domanda.

All'udienza del 17 febbraio 2012, terminata la discussione intervenuta tra le parti, il giudice si riservava la decisione, autorizzando il deposito di note.

Considerato in diritto

E' noto, che i presupposti fissati dal legislatore perché possa procedersi all'adozione di un provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c. sono:

- la mancanza di altra misura cautelare tipica prevista dal Legislatore;
- il *fumus boni iuris*, ossia la probabile fondatezza del diritto di chi agisce;
- *il periculum in mora*, ovvero un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito lo stesso (cd. pericolo da tardività del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che il mero protrarsi nel tempo dello stato

di insoddisfazione del diritto potrebbe arrecare un danno ingiusto all'attore che ha ragione; cd pericolo da infruttuosità pratica del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento dell'attore e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a lui favorevole).

Nell'accertamento dei suddetti presupposti, s'impone in via preliminare la verifica del *periculum*, per l'ovvia ragione che solo siffatta evenienza appare idonea a giustificare, sulla base di una cognizione sommaria quale quella imposta dal rito cautelare, una tutela d'urgenza che, per sua natura, determina un'inevitabile limitazione dei diritti difensivi della parte convenuta: consegue che, ove tale accertamento abbia esito negativo, superflua appare ogni valutazione prognostica in ordine alla fondatezza del diritto, che ben potrà essere tutelato nelle forme ordinarie.

Nel caso di specie, a parere del giudicante, sussiste il requisito del *periculum in mora*, poiché la durata anche fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione (presumibilmente superiore a due anni scolastici) potrebbe nuocere non poco al corretto aggiornamento delle graduatorie in vista dell'apertura del nuovo a.s., data l'incontestata posizione favorevole in graduatoria acquisibile dal [REDACTED] con il presente giudizio (tenuto conto del dato pacifico per cui l'amministrazione ha dato luogo ad assunzioni di collaboratori scolastici collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto al ricorrente) e la farraginosità di una potenziale azione ripristinatoria *ex post* successiva ad un eventuale giudizio a cognizione piena, la quale dovrebbe involgere non solo la posizione del contro-interessato individuato nell'odierno procedimento ma anche le posizioni degli altri candidati eventualmente assunti a seguito dell'indizione periodica dei concorsi provinciali per titoli.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* si osserva quanto segue:

L'amministrazione resistente in primo luogo apparentemente contesta la veridicità degli stati invalidanti legittimanti l'accesso alla riserva N da parte del ricorrente (grado di invalidità al 46%). Tuttavia, siffatta difesa, allo stato, appare infondata, in quanto parte ricorrente ha prodotto copia del verbale di visita medico collegiale eseguita in data 4 febbraio 2002 dalla Commissione Medica di Verifica di Caserta, dal quale si evince il riconoscimento in capo al [REDACTED] di uno stato di invalidità del 46% con decorrenza 4 agosto 2001 senza l'indicazione di una data specifica di revisione; ha depositato anche copia del certificato – datato 7.9.2010- di iscrizione del [REDACTED] nell'elenco Provinciale dei disabili disoccupati di cui all'art. 8 l. 12 marzo 1999 n.68, con

capacità globale ai fini del collocamento mirato ex l.68/1999 (visita del 3 maggio 2011), da cui emerge la conferma dello stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato come già riconosciuto nel verbale del 4 febbraio 2002. Pertanto, tenuto conto della natura sommaria del presente accertamento, deve ritenersi che il dato documentale sia più che sufficiente al fine di ritenere allo stato provato in capo al ricorrente lo status di invalido con percentuale di invalidità al 46%. Non a caso la stessa amministrazione resistente ha negli anni passati pacificamente riconosciuto siffatto status al ██████████ nelle graduatorie provinciali.

In secondo luogo l'amministrazione e la controinteressata eccepiscono il carattere incompleto della domanda di aggiornamento presentata dal ██████████

Orbene, occorre soffermarsi sul testo del decreto prot. AOODRCAUFF. DIR. 2047/U del Miur/ Direzione Generale Campania del 10.2.2011, contenente il bando di indizione dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e integrazione delle graduatorie delle Province della Campania.

L'art. 3 del suddetto bando prevede che il diritto ad usufruire della riserva di posti debba essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda; nello stesso articolo è indicata la riserva N tra i casi di "preferenza legata a situazioni soggette a modifica".

L'art. 8.9 ribadisce che le dichiarazioni "concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M,N,O, R e S.... devono esser necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza".

Dalla lettura della domanda presentata il 24 marzo 2011 dal ██████████ emerge con certezza che costui, nella compilazione della fatidica sezione "E" di pag. 5, ha barrato la casella concernente il proprio status di invalido o mutilato civile e la sussistenza del diritto al titolo di preferenza sub N; al tempo stesso emerge come egli abbia ommesso di indicare gli estremi del documento con cui è stato riconosciuto il titolo che ha dato luogo alla preferenza, né parte ricorrente ha provato di avere comunque allegato copia di siffatto documento alla domanda (di modo che appare verosimilmente fondata la difesa del Miur relativa alla allegazione del verbale di invalidità civile solo al reclamo presentato nell'agosto 2011).

Tuttavia, l'incompletezza della domanda non può essere considerata *ex se* giusto motivo per negare il diritto del ██████████ alla riserva, e ciò emerge dalla piana lettura dell'art. 8 del medesimo bando, ove il punto 3 prevede che l'Ufficio Scolastico Provinciale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o imparziale.

Tale previsione, a parere del giudicante, non avrebbe senso alcuno se si sanzionasse de plano con l'esclusione dal beneficio della riserva l'omessa indicazione e/o allegazione del documento alla base del titolo, ma al contrario, appare coerente con la lettura combinata e razionale delle citate

base del titolo, ma al contrario, appare coerente con la lettura combinata e razionale delle citate norme del bando (unitamente all'art. 13 lett.d, ove la cura della regolarizzazione delle domande è indicata come specifico obbligo e non mera facoltà dell'USP) ritenere che siffatta esclusione potrebbe legittimamente derivare solo dalla totale omissione di indicazione dell'esistenza del titolo, cosa pacificamente non accaduta nel caso di specie ove il [REDACTED] ha apertamente indicato la permanenza del suo status di invalido civile - riservista "N".

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Ambito Territoriale Caserta, che nel pubblicare in data 9 agosto 2011 la graduatoria provinciale per il personale ATA - profilo collaboratori scolastici- ha escluso il nominativo del [REDACTED] tra i titolari di riserva N, senza procedere alla preventiva doverosa richiesta di regolarizzazione della domanda, il che appare, come visto, decisione in contrasto con il comb. disp. artt. 8.3 e 13.d del bando nonché illogica alla luce del pacifico riconoscimento in favore del [REDACTED] della predetta riserva nelle tornate concorsuali precedenti a quella del 2011.

È il caso di aggiungere che la domanda di aggiornamento de qua non è tardiva.

Non sfugge al giudice che essa risulta datata 23 marzo 2011, ma al tempo stesso va rimarcato come in allegato alle note difensive il ricorrente abbia depositato incontestata copia della ricevuta di accettazione di raccomandata a/r spedita al "CSA di Caserta" in data 22 marzo 2011, quindi in tempo utile ai sensi dell'art. 8.4 del bando. Non a caso l'eccezione di tardività non è stata sollevata dalla difesa del Miur, evidentemente a conoscenza dell'esatta discrepanza temporale tra data di spedizione della domanda e data di acquisizione al protocollo della medesima.

Alla luce delle precedenti considerazioni, risultando il [REDACTED] pacificamente iscritto all'elenco provinciale dei disabili ex l.68/1999 quanto meno dal 7 settembre 2010, risultando pacifico che per l'anno scolastico 2011/2012 si è proceduto all'immissione in ruolo di personale ATA - collaboratore scolastico non riservista o comunque in posizione di graduatoria deteriore rispetto al ricorrente, la domanda cautelare va accolta e, salvo maggiori approfondimenti in fatto rimessi all'eventuale giudizio a cognizione piena, va ordinato all'amministrazione resistente di rettificare la graduatoria provinciale permanente definitiva per il personale ATA, profilo collaboratori scolastici, con attribuzione al ricorrente del titolo di riserva N e va dichiarato, altresì, il diritto di [REDACTED] all'assunzione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2011-2012.

Va allo stato rigettata la domanda di riconvocazione del personale ATA beneficiario del diritto di precedenza, essendo i provvedimenti d'urgenza emanati nella presente procedura ampiamente idonei in sede d'urgenza a garantire l'integrità della posizione dell'istante ed essendo estranee a questa sede le modalità di attuazione del provvedimento giudiziario cautelare.

Sussistono evidenti motivi per compensare le spese tra [REDACTED] e [REDACTED], vista l'estraneità della prima alla fase amministrativa che ha cagionato l'iniziativa processuale del secondo. Per il resto, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro così decide:

- a) dichiara che [REDACTED] aveva diritto al riconoscimento del titolo di riserva N nell'ambito della graduatoria provinciale permanente definitiva per il personale ATA, profilo collaboratori scolastici, pubblicata il 9.8.2011;
- b) ordina all'amministrazione resistente di procedere alla relativa rettifica della suddetta graduatoria provinciale permanente definitiva per il personale ATA, profilo collaboratori scolastici, con attribuzione al ricorrente del titolo di riserva N;
- c) dichiara il diritto di [REDACTED] all'assunzione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2011-2012;
- d) condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al pagamento delle spese di lite in favore dell'istante, che liquida in euro 1350,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione;
- e) compensa le spese di lite tra le altre parti.

Si comunichi.

S. Maria C.V., 23 marzo 2012

Il Giudice

dr. Francesco Cislagni

TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
Depositato in Cancelleria

23 MAR. 2012

Oggi